



# COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER I REFERENDUM

*Approvato con delib. cons. n° 54/c dd. 29/9/1997;*

*Modificato con delib. cons. n° 75/c dd. 19/12/1997 per adeguamento ai rilievi del CO.RE.CO;*

*(Approvato dal CO.RE.CO in data 26/1/1998 prot. n° 64944 c.c. 536)*

## CAPO I

### INIZIATIVA REFERENDARIA

#### **ART 1. - Finalità**

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

3. L'oggetto della consultazione referendaria deve soddisfare i principi di semplicità, chiarezza ed univocità. Quando l'oggetto del referendum comporta l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie deve essere precisata:

- a) l'utilità sociale che si intende conseguire;
- b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione previsti.

#### **ART 2. - Materie di esclusione dal Referendum**

1. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

- a) revisione dello Statuto, disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

- b) piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) atti di bilancio, tributi locali;
- e) tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- f) designazione e nomine dei rappresentanti;
- g) e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

**ART 3. - Iniziativa del referendum**

1. L'iniziativa a promuovere il referendum spetta:

- a) al Consiglio comunale;
- b) ai cittadini.

**ART 4. - Iniziativa del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale può proporre la consultazione referendaria quando ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte o programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione degli elettori, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta di referendum può essere presentata da ciascun consigliere mediante mozione che deve indicare il testo del quesito da sottoporre a consultazione e le finalità che si vogliono perseguire con l'iniziativa referendaria.

3. La mozione viene inserita nell'ordine del giorno del Consiglio comunale e posta in discussione entro 30 giorni dalla pronuncia sull'ammissibilità del quesito referendario da parte della Commissione dei garanti, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

4. Dopo il dibattito, le cui modalità ed i tempi di intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo e in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari, il Consiglio decide in merito alla proposta di iniziativa del referendum, contenuta nella mozione, che risulta approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### **ART 5. - Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono proporre un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno 200 elettori, alla costituzione di un Comitato promotore composto da cinque membri ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovranno essere oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.

2. Le sottoscrizioni per la costituzione del Comitato promotore sono effettuate con le formalità e le modalità previste nei successivi commi 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo.

3. Il Comitato sottopone al Sindaco la proposta dei sottoscrittori con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

4. Il Sindaco convoca entro 20 giorni la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum e sulla comprensibilità della formulazione del quesito referendario.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissibilità del quesito referendario, il Sindaco provvede alla formale notifica al Comitato promotore della decisione di ammissione del quesito referendario. Il Comitato può così procedere alla raccolta delle firme di richiesta, in numero non inferiore ad 1/4 del corpo elettorale del Comune.

6. Le firme di richiesta sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura in italiano e sloveno: "Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina: Richiesta di referendum consultivo - zahteva po posvetovalnem referendumu" e l'indicazione dei componenti del Comitato Promotore, nonché quella, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario, sia in lingua italiana che in lingua slovena.

7. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li numera e li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicate in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore.

9. L'autenticazione delle firme è effettuata, nelle forme di legge, presso gli uffici comunali ovvero presso altre sedi appositamente attrezzate, dai funzionari comunali a ciò incaricati. Detta operazione può comunque essere compiuta anche dagli altri soggetti individuati dalle disposizioni legi-

slative vigenti.

10. Le autenticazioni effettuate presso gli uffici comunali o da funzionari comunali presso sedi diverse sono esenti da spese.

11. Il Comitato promotore consegna all'Ufficio elettorale comunale i moduli via via sottoscritti affinché si provveda alla verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune ed alla conseguente certificazione. Conclusi tali adempimenti l'Ufficio elettorale comunale restituisce i moduli al Comitato promotore.

12. Ultimata la raccolta delle sottoscrizioni, i moduli, muniti delle attestazioni dell'Ufficio elettorale comunale di cui al comma 11, devono essere depositati presso la Segreteria comunale. Il deposito deve avvenire entro 90 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del quesito referendario.

13. La Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento provvede a verificare le firme e le certificazioni depositate per attestarne la regolarità formale ed il numero dei sottoscrittori, comunicando tempestivamente l'esito della verifica al Sindaco.

14. Ultimate le verifiche entro 30 giorni dalla presentazione delle sottoscrizioni, la Commissione presenta un'apposita relazione al Consiglio comunale.

15. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

16. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere ap-

posita deliberazione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## CAPO II

### COMMISSIONE DEI GARANTI

#### **ART 6. - Composizione della Commissione**

1. La Commissione dei garanti è costituita con provvedimento del Sindaco entro 60 giorni dall'approvazione, da parte del Consiglio comunale, degli indirizzi generali di governo e dura in carica fino alla fine del mandato.

2. Essa è composta da tre membri:

- a) un magistrato designato dal Presidente del Tribunale;
- b) un esperto di questioni amministrative, con conoscenza della lingua slovena, designato dall'Assessore regionale alle Autonomie Locali;
- c) il Segretario comunale.

3. La Commissione è presieduta dal magistrato designato dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente del Comune.

4. Con la deliberazione di costituzione della Commissione sono stabiliti i criteri di remunerazione per i componenti esterni.

#### **ART 7. - Funzioni della Commissione**

1. La Commissione dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei quesiti referendari proposti, sulla comprensibili-



tà della formulazione del quesito referendario, sulla regolarità della presentazione e delle firme, nonché sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e scrutinio.

2. Qualora siano stati proposti, dai diversi soggetti cui spetta l'iniziativa, più quesiti referendari la Commissione dei garanti provvede alla concentrazione delle richieste di referendum che rivelino uniformità o analogia di materia.

3. Qualora il numero dei quesiti ammissibili risulti superiore a quello stabilito, la Commissione procede alla verifica di quelli da sottoporre al procedimento elettorale nell'anno in corso sulla base della data di presentazione e, in caso di parità, mediante sorteggio. I quesiti non ammessi nell'anno in corso sono prioritariamente ammessi alla consultazione referendaria nell'anno successivo.

#### **ART 8. - Sedute e provvedimenti della Commissione dei garanti**

1. La Commissione dei garanti è convocata dal Sindaco entro 15 giorni dalla presentazione della proposta di referendum. Le successive convocazioni vengono effettuate dal Presidente della Commissione.

2. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni della Commissione è comunicato rispettivamente al consigliere comunale o al coordinatore del Comitato Promotore, che possono assistere alle adunanze in veste di uditori. La Commissione ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il soggetto promotore a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

3. Le decisioni della Commissione sull'ammissibilità

dei referendum sono formulate per iscritto, con atto motivato, entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta e comunicate al Sindaco che provvede entro i successivi 15 giorni a notificarle ai promotori.

4. Le decisioni della Commissione dei garanti sono definitive.

### CAPO III

#### PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

##### **ART 9. - Data di effettuazione del referendum**

1. Annualmente può essere effettuata una consultazione referendaria, nella quale vengono sottoposti alla consultazione popolare tutti i quesiti ritenuti ammissibili e per i quali sono state espletate le operazioni preliminari entro i termini utili.

2. In ogni anno possono essere ammessi al massimo tre referendum.

3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi, nonchè le giornate e gli orari, sono stabiliti dalla Giunta comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Comitato Promotore dei Referendum di iniziativa popolare, con il provvedimento di cui all'art. 10.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. Il referendum non può essere tenuto nei tre mesi prima della fine del mandato, ovvero quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

6. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### **ART 10. - Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto con deliberazione giuntales entro 60 giorni dalla definizione delle procedure di cui agli artt. 3 e 4 e non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione, con contestuale assunzione della spesa.

#### **ART 11. - Informazione ai cittadini**

1. Entro il 30° giorno precedente a quello stabilito per la consultazione referendaria, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito;
- b) le giornate e gli orari della votazione;
- c) le modalità della votazione.

2. Nel caso in cui la consultazione comprenda più quesiti referendari ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente tutti i quesiti oggetto di referendum, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare il testo di ciascuno di essi.

#### **ART 12. - Disciplina della propaganda referendaria**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali a mezzo di manifesti è ammessa nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti, in quanto applicabili.

**ART 13. - Chiusura anticipata delle operazioni referendarie**

1. I referendum possono essere definitivamente revocati e sospesi previo parere della Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento e con motivata deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia ragione di essere - o sussistano degli impedimenti temporanei.

2. Il Sindaco dà comunicazione di tale provvedimento ai cittadini a mezzo di manifesti ed ai promotori della consultazione mediante comunicazione scritta.

## CAPO IV

### ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

#### **ART 14. - Norme generali**

1. Il procedimento per le votazioni dei referendum è improntato a criteri di semplicità, economicità e con l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le liste elettorali vengono aggiornate, a tal fine, fino al 15° giorno precedente la data della consultazione referendaria.

4. Presso la residenza di ciascun elettore individuato ai sensi del comma 3 sarà recapitato il certificato elettorale a mezzo messi notificatori a ciò designati, ovvero sarà inviato a mezzo del servizio postale un avviso recante tutte le indicazioni utili ai fini dell'esercizio del diritto di voto con valore di certificato elettorale.

#### **ART 15. - Organizzazione delle operazioni referendarie**

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le fun-

zioni di competenza dei responsabili degli uffici stessi.

2. L'Ufficio elettorale comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite ed il regolare e corretto espletamento delle votazioni e delle operazioni successive.

#### **ART 16. - Sezioni elettorali referendarie**

1. Ai fini dell'espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio sono costituiti gli uffici di sezione per il referendum in analogia a quanto previsto per le altre forme di consultazione elettorale. L'adozione di soluzioni organizzative diverse devono in ogni caso tener conto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del presente regolamento e della necessità di garantire l'effettività del diritto di voto. I locali da destinare ad ufficio di sezione saranno quelli usati normalmente nelle consultazioni elettorali o altre sedi idonee all'espletamento delle operazioni di voto, individuate dalla Giunta comunale.

2. Ogni ufficio di sezione per il referendum è costituito da un presidente, un segretario e da due scrutatori.

3. I presidenti sono nominati dal Sindaco.

4. I segretari sono nominati dai rispettivi presidenti.

5. Gli scrutatori sono nominati tra quanti, iscritti nell'albo, manifestino la loro disponibilità considerando titolo di preferenza l'iscrizione nelle liste di collocamento, la condizione di cassaintegrato e quella di studente.

6. Ogni ufficio di sezione per il referendum redige un verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

7. Con deliberazione giuntale vengono stabiliti di volta in volta i compensi per i componenti degli uffici di sezione.

#### **ART 17. - Operazioni di voto**

1. Qualora non sia possibile organizzare le operazioni di voto mediante sistemi informatici, verrà utilizzata una scheda, di diverso colore per ogni quesito referendario, nella quale viene riportato il quesito e vi sono due caselle indicanti il SI/DA e il NO/NE.

2. Tali schede sono vidimate in calce dai componenti gli Uffici di Sezione prima di essere consegnate a ciascun elettore per il voto.

#### **ART 18. - Operazioni di scrutinio**

1. Qualora le operazioni di voto avvengano mediante sistemi informatici, le operazioni di scrutinio vengono effettuate, con il medesimo sistema informatico, presso un ufficio centralizzato sotto la vigilanza della Commissione Elettorale Comunale.

2. Qualora la votazione avvenga mediante le schede, lo scrutinio avviene presso ogni Ufficio di Sezione elettorale ed avrà inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.



3. Nel caso previsto dal comma 2, a conclusione delle operazioni di scrutinio svolte presso ciascuna sezione elettorale, i verbali e le schede delle votazioni vengono immediatamente trasmessi all'Ufficio Elettorale Comunale per il referendum per i successivi adempimenti.

4. La Commissione Elettorale Comunale è deputata ad espletare i compiti di Ufficio Elettorale Comunale per il referendum. La commissione accerta il raggiungimento del quorum necessario per la validità della consultazione, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

## CAPO V

### DETERMINAZIONE ED ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

#### **ART 19. - Determinazione dei risultati del referendum**

1. La proposta di referendum è approvata se ha partecipato alla votazione oltre il 50% degli aventi diritto e se è raggiunto oltre il 50% dei voti validamente espressi.

2. Sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati decide la Commissione dei Garanti.

3. Il verbale dell'Ufficio Elettorale Comunale per il referendum è trasmesso al Sindaco il quale provvede, con i mezzi di comunicazione più idonei, alla proclamazione e diffusione dell'esito della consultazione.

#### **ART 20. - Provvedimenti degli organi comunali conseguenti al referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **I°**

#### **RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si osserva, in quanto applicabile, la normativa nazionale e regionale relativa ai referendum.

### **II°**

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

1. Il bilancio comunale deve prevedere annualmente un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento di referendum.

### **III°**

#### **USO DELLA LINGUA SLOVENA**

1. Appar art. 14 dello Statuto del Comune di S.Dorligo-Dolina gli atti, verbali, materiale promozionale e di propaganda, comunicazioni, informazioni, testi dei quesiti, dicitura e scritte indicatorie ed ogni altro contenuto inerente al referendum deve essere redatto in lingua italiana e lingua slovena.

**IV°**

**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Organo di controllo e la ripubblicazione all'albo pretorio.

## SOMMARIO

ART 1. - Finalità.....	2
ART 2. - Materie di esclusione dal Referendum .....	2
ART 3. - Iniziativa del referendum.....	3
ART 4. - Iniziativa del Consiglio comunale.....	3
ART 5. - Iniziativa dei cittadini .....	4
ART 6. - Composizione della Commissione.....	8
ART 7. - Funzioni della Commissione .....	8
ART 8. - Sedute e provvedimenti della Commissione dei garanti.....	9
ART 9. - Data di effettuazione del referendum.....	11
ART 10. - Indizione del referendum .....	12
ART 11. - Informazione ai cittadini .....	12
ART 12. - Disciplina della propaganda referendaria .....	12
ART 13. - Chiusura anticipata delle operazioni referendarie .....	13
ART 14. - Norme generali .....	14
ART 15. - Organizzazione delle operazioni referendarie .....	14
ART 16. - Sezioni elettorali referendarie .....	15
ART 17. - Operazioni di voto .....	16
ART 18. - Operazioni di scrutinio .....	16
ART 19. - Determinazione dei risultati del referendum .....	18
ART 20. - Provvedimenti degli organi comunali conseguenti al referendum .....	18